

# Conversione in legge per il decreto fiscale (D.L. n. 38/2026). In arrivo la Rottamazione degli enti territoriali

È stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 117 del 22/05/2026, la [Legge n. 88/2026, di conversione del D.L. n. 38/2026](#), che introduce importanti novità in materia fiscale.

In particolare, l'articolo 10-*quinquies*, prevede l'estensione della Definizione agevolata delle cartelle (cosiddetta Rottamazione-*quinquies*) anche a tutti i debiti, tributari e non, con esclusione di quelli derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti, risultanti dai carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al dicembre 2023 dalle Regioni e dagli enti locali.

L'applicazione della misura agevolativa **è subordinata all'adozione da parte dell'ente interessato**, secondo le forme prescritte dalla legislazione vigente, di un apposito provvedimento da pubblicare sul proprio sito istituzionale e trasmettere ad Agenzia delle entrate-Riscossione **entro il 30 giugno 2026** secondo le modalità che la stessa Agenzia pubblicherà sul proprio sito *internet*, **entro il 15 giugno 2026**.

## Cosa prevede la Rottamazione degli enti territoriali

Si applicano le disposizioni inerenti la Rottamazione-

*quinquies* previste dall'art. 1, commi da 82 a 101, della legge 30 dicembre 2025, n. 199, con le seguenti deroghe:

- **la dichiarazione di adesione potrà essere presentata tra il 16 settembre 2026 e il 31 ottobre 2026**, con le modalità esclusivamente telematiche che Agenzia delle entrate pubblicherà sul proprio sito *internet* entro il 15 settembre 2026;
- **entro il 15 settembre 2026** Agenzia delle entrate-Riscossione renderà disponibili ai debitori, nell'area riservata del proprio sito *internet* istituzionale, i dati necessari a individuare i carichi definibili;
- il pagamento delle somme dovute per la definizione è effettuato in unica soluzione **entro il 31 gennaio 2027** o nel numero massimo di cinquantaquattro rate bimestrali, di pari ammontare, con scadenza il 31 gennaio, il 31 marzo, il 31 maggio, il 31 luglio, il 30 settembre e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2027. In caso di pagamento rateale, si applicano gli interessi al tasso del 3 per cento annuo a decorrere dal 1° febbraio 2027;
- **l'Agente della riscossione comunica l'ammontare delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata entro il 31 dicembre 2026;**
- **gli effetti** sulle dilazioni, di cui all'articolo 1, comma 94, lettera a), della legge n. 199 del 2025, si determinano **alla data del 31 gennaio 2027;**
- per le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del presente articolo si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'articolo 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e alle somme maturate a titolo di aggio

ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. (*Così*, comunicazione del 25 maggio 2025 pubblicata sul portale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione)